



*Segretariato Generale
della Giustizia Amministrativa
Ufficio unico contratti e risorse*

Prot. 17637 del 26.11.2018

OGGETTO: CONDIZIONI GENERALI relative alla PROCEDURA NEGOZIATA tramite RDO MEPA ex art. 36 comma 2, lett.b), d.lgs 50/2016, per l'acquisizione della “Soluzione documentale per il Sito Internet (Alfresco Content Services – Enterprise)”. - COD. CIG N. 7677729666

Importo netto a base di gara € 220.000,00

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 84 prot. 4722 del 02/11/2018, questa Amministrazione ha deliberato di indire una procedura negoziata volta all'acquisizione della “Soluzione documentale per il Sito Internet (Alfresco Content Services – Enterprise)”.

L'avviso di consultazione della presente procedura è stato pubblicato in data 02/11/2018 sul sito della Giustizia Amministrativa, sezione “Amministrazione Trasparente” e sul MIT “Servizio Contratti Pubblici”.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata tramite RDO MEPA e con applicazione del criterio prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.– Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il **CODICE IDENTIFICATIVO** della procedura in oggetto, così come indicato nell'avviso di avvio di indagine di mercato, è il n. **7677729666**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Cristiana Querqui.

2.DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato tecnico (all.1);
- 2) DGUE (all.2);
- 3) Modello dichiarazioni integrative (all. 3);
- 4) Patto di integrità (all.4);
- 5) Modulo offerta economica (all.5).

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Giustizia Amministrativa, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti > Atti di gara> Ufficio Unico Contratti e risorse.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ai seguenti indirizzi c.querqui@giustizia-amministrativa.it e cds-ufficiogare@ga-cert.it, entro e non oltre il 01/12/2018. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 04/12/2018, mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo informatico dell'Amministrazione, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti > Atti di gara> Ufficio Unico Contratti e risorse

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 ed ai precedenti commi, trattandosi di gara MEPA, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite piattaforma.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 L'oggetto dell'appalto consiste nell'acquisizione della “**Soluzione documentale per il Sito Internet (Alfresco Content Services – Enterprise)**”.

Le caratteristiche del servizio sono indicate nel capitolato tecnico che, insieme alle presenti Condizioni Generali, costituirà parte integrante del contratto.

Le descrizioni tecniche del servizio indicate nel Capitolato sono da considerarsi come caratteristiche minime per l'accettazione delle offerte.

3.2 L'importo netto a base di gara soggetto a ribasso è pari ad **€ 220.000,00 (duecentoventimila/00), di cui € 0 (zero)** per oneri per la sicurezza per rischi da interferenze. Lo stesso è così determinato:

N	Descrizione subscription	Quantità	Tariffa Unitaria	Costo biennale
1	Alfresco Content Services – Enterprise Alfresco Content Services – Encryption Module	Rif. Art. 1 Capitolato Tecnico punti a) e b)		€ 216.000,00
2	Supporto Specialistico – Risorse Certificate Alfresco	5	€ 800,00	€ 4.000,00
	Totale			€ 220.000,00

L'importo di cui al punto 2 – come specificato nel Capitolato Tecnico – è un importo a consumo. Si procederà al pagamento della suddetta somma solo in caso di espressa richiesta dell'Amministrazione e nei limiti dell'effettivo utilizzo. L'Amministrazione, pertanto, non è in alcun modo vincolata all'utilizzo delle giornate di supporto specialistico.

Per l'espletamento del supporto specialistico dovrà essere garantito l'impiego di una figura professionale che abbia maturato almeno 5 anni di esperienza sulla piattaforma e certificata ufficialmente Alfresco (Alfresco Certified Administrator – ACA o Alfresco Certified Engineer – ACE).

3.3 Il lotto è unico ed indivisibile. Non si è inteso procedere alla suddivisione in lotti distinti, in quanto l'eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale ed economicamente non vantaggioso.

4.DURATA CONTRATTUALE, OPZIONE DI PROROGA TECNICA

4.1 Il contratto avrà durata 24 mesi dalla stipula. Le licenze dei prodotti devono essere rese disponibili per tutta la durata del contratto a partire dalla data della stipula dello stesso.

4.2 La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici

- per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;
- che non abbiano proceduto all'accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e s.m.i..

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

Gli operatori economici che parteciperanno alla procedura devono essere partner certificati della società Alfresco Software ltd.

I requisiti, sotto il profilo temporale, devono sussistere al momento della presentazione dell'offerta e permanere per tutta la durata del procedimento di gara e per l'aggiudicatario fino alla scadenza del termine contrattuale.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, d.lgs n. 50/2016 costituisce:

- **prestazione principale** la fornitura delle licenze e la relativa manutenzione così come specificato all'art. 1 punti a) e b) del capitolo
- **prestazione secondaria** il supporto specialistico di cui all'art. 1 punto c) del capitolo.

7.3.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di carattere generale di cui all'art.6 e quelli di idoneità di cui al punto 7.1 devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande.

Il requisito di cui al punto 7.2 deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

7.3.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini indicati.

I requisiti di carattere generale di cui all'art.6 e quelli di idoneità di cui al punto 7.1 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 7.2 deve essere posseduto almeno da chi esegue la fornitura delle licenze.

8. AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può eventualmente solo avvalersi del personale addetto all'espletamento del supporto specialistico - fermo restando i requisiti in capo alla figura professionale impiegata come previsti all'art. 3, comma 3.2 delle presenti condizioni generali - di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e per le parti di servizio subappaltabili in base al presente disciplinare.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non è consentito il subappalto per la prestazione di cui all'art. 1 lett. a) e b) del capitolo tecnico. L'unica prestazione subappaltabile è, pertanto, quella relativa al supporto specialistico, - fermo restando i requisiti in capo alla figura professionale impiegata come previsti all'art. 3, comma 3.2 delle presenti condizioni generali. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA, GARANZIA DEFINITIVA

10.1 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo complessivo di gara e precisamente di importo pari ad €4.400,00 (quattromilaquattrocento/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l'escusione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno ad emettere la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.2 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti il contratto, l'operatore economico aggiudicatario costituirà un deposito cauzionale con efficacia temporale non inferiore a 24 mesi dalla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del Codice, secondo le modalità del citato art. 93, fatta salva la riduzione di cui al comma 7, ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria, con conseguente aggiudicazione al secondo classificato.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, scegliendo tra le modalità di cui alla delibera ANAC del 22 dicembre 2015, n. 163 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

Per partecipare alla gara l'operatore – tramite piattaforma MEPA - dovrà far pervenire, a pena di esclusione, l'offerta e la relativa documentazione entro e non oltre le ore 17:00 del 07/12/2018.

Saranno prese in considerazione soltanto le offerte pervenute entro il termine stabilito.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice sono rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all'Allegato 2 delle presenti condizioni secondo le prescrizioni ivi contenute.

Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive, richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice e potranno essere redatte sul modello predisposto (all. 3)

La documentazione, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R.445/2000.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta 1 è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento o diminuzione rispetto all'importo di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'offerta sarà composta da n. 2 (due) buste, il cui contenuto sarà specificato nei paragrafi seguenti:

- 1- Busta virtuale n. 1 "Documentazione Amministrativa";
- 2- Busta virtuale n. 2 "Offerta economica".

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttoria di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttoria e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e nella dichiarazione integrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttoria solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA "BUSTA 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La prima busta virtuale, denominata "**BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", contiene il DGUE, le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito della Giustizia Amministrativa, nella parte relativa alla gara secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all'art 6 delle presenti condizioni generali (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 delle presenti condizioni generali;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico- professionale di cui al par. 7.2 delle presenti condizioni generali;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di consultazione.

14.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.2.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. . 445/2000, preferibilmente secondo il modello di cui **all'allegato 3** con la quale:

1. attesta di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. attesta i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. s'impegna ad impiegare per l'espletamento del supporto specialistico una figura professionale che abbia maturato almeno 5 anni di esperienza sulla piattaforma e certificata ufficialmente Alfresco (Alfresco Certified Administrator – ACA o Alfresco Certified Engineer – ACE);
4. attesta che l'offerta economica presentata è remunerativa a giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di quanto segue:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione,

- di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
6. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara;
7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
8. dichiara che la ditta /società applica al personale dipendente il seguente C.C.N.L. _____;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

10.indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14.2.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. **Garanzia provvisoria** resa ai sensi **dell'art. 10.1;**
2. **Impegno, sottoscritto e accompagnato da copia fotostatica del documento del sottoscrittore**, da parte di un soggetto iscritto nell'elenco speciale di cui alla legge 385/1993 - anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria - a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art 104 del d.lgs. 50/2016, qualora l'offerente sia dichiarato aggiudicatario. La copia fotostatica del documento del sottoscrittore andrà allegata anche qualora tale impegno sia contenuto all'interno della cauzione, fatta eccezione per gli impegni firmati digitalmente;

Per gli operatori che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice

3. **Copia conforme della certificazione** di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

4.Ricevuta pagamento contributo ANAC;

5. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente e, in caso di avvalimento, della società della quale ci si è avvalsi;

6. Patto d'Integrità e dichiarazione di cui al protocollo d'integrità anticorruzione (allegato 4);

7. Documento che attesti che si tratta di società certificata Alfresco Software Ltd.

14.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'art. 12.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Si ricorda che, a pena di esclusione dalla gara, nella busta recante la documentazione amministrativa non devono essere inseriti riferimenti di qualsivoglia natura, diretta o indiretta, all'offerta economica.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 2 – OFFERTA ECONOMICA”

La seconda busta virtuale denominata “Offerta economica” dovrà contenere oltre al fac-simile di offerta predisposto dal MEPA, anche il modello **allegato 5** dal quale risulta:

- a) L'importo offerto relativo alla fornitura/manutenzione delle licenze;
- b) L'importo offerta relativo al supporto specialistico;
- c) La determinazione dei costi della manodopera e degli oneri relativi alla salute ed alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016.

Gli importi riportati sul modello allegato e sul fac simile MEPA devono corrispondere, con l'avvertimento che in caso di discordanza tra gli stessi sarà ritenuto valido il valore espresso in cifre riportato sul modulo MEPA.

Per gli alti importi presenti solo sull'allegato 5, gli stessi devono essere indicati sia in cifre che in lettere, con l'avvertimento che – in caso di discordanza - sarà ritenuto valido il valore espresso in lettere.

L'offerta ed il modello devono essere sottoscritti digitalmente dal medesimo soggetto firmatario della documentazione amministrativa.

All'interno della busta non dovranno essere contenuti altri documenti.

Comporta l'**ESCLUSIONE AUTOMATICA** dell'offerta:

- la mancata sottoscrizione del fac - simile MEPA e del modello allegato 5;
- la presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta sarà vincolante per l'offerente per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa e sarà confermata per ulteriori **90 giorni** qualora nel frattempo non sia intervenuta aggiudicazione.

16. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'offerta sarà aggiudicata all'operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso, ferma restando la verifica circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) d.lgs.50/2016.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la fornitura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95, comma 12, d.lgs. n. 50/2016.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima *seduta virtuale pubblica* avrà luogo, salvo diversa comunicazione,-il giorno 10 dicembre alle ore 09,30 sul portale MEPA.

Le successive sedute virtuali pubbliche avranno luogo - sempre sul portale MEPA - in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.

Nella prima seduta virtuale pubblica il RUP procederà a:

- a) aprire la busta virtuale 1 – “Documentazione Amministrativa” dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini prescritti;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nelle presenti condizioni generali;
- c) eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio.

La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Terminate le operazioni di verifica della documentazione, ivi compresa quella fornita in fase dell'eventuale soccorso istruttorio, il RUP sempre in seduta virtuale pubblica:

- a) valida o non valida la documentazione amministrativa sul Portale MEPA e conseguentemente, sempre tramite portale, ammette o esclude i concorrenti.
- b) apre la busta virtuale 2 “ offerta economica” degli operatori ammessi procede quindi alla relativa valutazione, che può avvenire anche in successiva seduta riservata.
- c) All'esito delle operazioni di cui sopra, redige la graduatoria.

Alla fine della seduta virtuale pubblica relativa alla valutazione della documentazione amministrativa, il RUP adotta il provvedimento di esclusione o ammissione alla procedura di gara che verrà pubblicato ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice e procede con le comunicazioni previste ai sensi del medesimo articolo.

In presenza di offerte anomale o qualora l'Amministrazione ritenga comunque necessario procedere alla verifica dell'offerta per valutarne l'affidabilità, il RUP prima di stilare la graduatoria definitiva, procede con la verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 18 delle presenti condizioni generali.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

18. VERIFICA DELL'ANOMALIA

Secondo quanto indicato con Comunicato del Presidente ANAC del 5 ottobre 2016, recante indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del d.lgs. 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.

L'Amministrazione, pur in assenza di anomalia, si riserva comunque la facoltà di richiedere chiarimenti in ordine alle offerte pervenute.

19. VERIFICA DEI REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

19.1. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI

19.1.1. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta *virtuale* pubblica, redige la graduatoria e procede alla proposta di aggiudicazione, successivamente chiude le operazioni di gara e trasmette alla Stazione Appaltante tutti gli atti e documenti necessari ai fini degli adempimenti di competenza.

La proposta di aggiudicazione avviene in favore dell'operatore economico che ha offerto il prezzo più basso.

Nel caso in cui le offerte presentino lo stesso importo complessivo, l'aggiudicazione verrà effettuata in favore della Società che ha indicato un importo minore relativamente alle licenze, in caso di ulteriore parità si procederà a richiedere un'offerta migliorativa alle imprese e ad affidare alla società che ha praticato il maggiore ulteriore sconto, in caso di ulteriore parità o, qualora nessuna delle società prime in graduatoria abbiano praticato un ulteriore sconto, si procederà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

19.1.2. AGGIUDICAZIONE

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

L'aggiudicazione verrà comunicata dall'Amministrazione ai soggetti indicati e nelle modalità previste dall'art. 76, comma 5, del Codice.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per la stessa.

Qualora nessun'offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del codice.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora l'offerta non dovesse rispondere a quanto richiesto ovvero dovesse venir meno il motivo dell'appalto.

L'Amministrazione, comunque, può ritenere l'offerta economicamente non vantaggiosa e, quindi non procedere all'aggiudicazione anche quando siano state osservate tutte le norme previste, senza che il soggetto interessato abbia nulla a pretendere.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso di sospendere, revocare o rinviare la presente gara, senza che ciò determini alcun diritto da parte delle imprese offerenti.

19.1.3. VERIFICA DEI REQUISITI

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto è aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria viene svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, viene svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

19.2 STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario deve produrre, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione:

- a) Dichiarazione di conformità agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010;
- b) Cauzione definitiva di cui all'art. 10.2
- c) Preavviso (eventuale) dell'intenzione di cessione dei crediti derivanti dal contratto, anche a banche ed intermediari finanziari, effettuata ai sensi dell'art. 106, comma 13, d. lgs. 50/2016;
- d) Contratto di subappalto (ove dichiarato all'atto della partecipazione) da presentarsi entro e non oltre 20 gg. dalla stipula del contratto d'appalto (eventuale);
- e) Atto di costituzione RTI (eventuale).

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, tramite piattaforma MEPA.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di annullare la procedura nel caso di attivazione, nelle more dell'espletamento della stessa, di una Convenzione CONSIP relativa ai servizi oggetto della presente gara, o di recedere dal contratto, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'Impresa aggiudicataria e la stessa non acconsenta ad una modifica.

20. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI ATTINENTI ALLA FASE DELL'ESECUZIONE

20.1 FATTURAZIONE

L'emissione della fattura in formato elettronico avverrà previo nulla osta dell'Amministrazione, che avverrà a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità da parte del soggetto incaricato (rif. art. 5 Capitolato).

L'importo relativo alla fornitura delle licenze dovrà essere fatturato con cadenza semestrale a partire dalla data di inizio del servizio.

L'importo relativo al servizio specialistico dovrà essere fatturato a consumo, sulla base delle richieste dell'Amministrazione.

In particolare va osservata la seguente procedura: entro 10 gg. dalla fine del semestre o dal termine dell'esecuzione del servizio specialistico, l'Amministrazione comunica alla società fornitrice il nulla osta alla fatturazione, a seguito del quale la società può emettere fattura elettronica.

La fattura deve fare espresso riferimento al contratto e contenere gli elementi di seguito descritti: **denominazione Ente**: Uffici Amministrativi del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali; **codice fiscale**: 80427570587
denominazione ufficio: Ufficio statistica, gestione siti, formazione e comunicazione **codice univoco ufficio**: JGENHA; e **CIG** 7677729666.

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non sono ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

20.2 TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento è eseguito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i.

La fattura deve indicare l'importo totale, la ritenuta dello 0,50% - da calcolarsi sull'imponibile - e l'importo complessivo da corrispondere. La somma corrispondente alla ritenuta dello 0,50% è svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 50/2016.

Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

20.3 PENALI

L'Amministrazione potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste. Qualora si rilevi che il servizio non sia stato espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nel capitolato, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno riferite all'aggiudicatario perché provveda a sanare immediatamente la situazione. Qualora si verifichino gli inadempimenti di seguito indicati, troveranno applicazione oltre le penali indicate nel capitolato tecnico le penali di seguito riportate:

Inadempimento	Penale
In caso ritardo nella messa a disposizione delle licenze	1 per mille sull'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo
Per la mancata manutenzione delle licenze entro due giorni dal rilascio degli aggiornamenti da parte della casa produttrice	2 per mille sull'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo
Mancata attivazione di un numero di supporto telefonico entro 2 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto	2 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
Mancato rispetto dei tempi di presa in carico e risoluzione degli interventi, così come previsto all'art. 3 del capitolato tecnico	1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo rispetto ai tempi stabiliti dall'Amministrazione
Mancato utilizzo per il supporto specialistico - all'atto della richiesta dell'Amministrazione - di personale avente i requisiti minimi richiesti in fase di gara.	1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla richiesta dell'Amministrazione
Mancata comunicazione da parte dell'impresa, all'atto della stipula del contratto, del nominativo del responsabile del servizio	0,50 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di stipula del contratto
Ritardo rispetto ai tempi d'intervento eventualmente concordati con l'Amministrazione	1 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi concordati.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato e negli altri allegati di gara.

Resta inteso che il valore delle penali non potranno superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui si raggiunga il suddetto limite del 10%, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, dovranno essere contestati per iscritto. La società contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora, a giudizio dell'Amministrazione, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla società contraente a qualsiasi titolo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonerà in nessun caso il fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

20.4 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate:

- inosservanza degli obblighi indicati nelle condizioni generali e nel capitolato;
- gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze in relazione a quanto riportato nel Capitolato;
- inadempimenti gravi ripetuti nel corso dell'esecuzione del contratto;
- violazione del divieto di cessione;
- subappalto senza previa autorizzazione;
- perdita di uno dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 50/2016 o accertamento, in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso degli stessi;
- cessazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria ovvero assoggettamento della stessa a concordato preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso Prefettura competente risultassero positivi;
- in tutti gli altri casi previsti dai documenti di gara e dalla normativa vigente.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente contratto, il fornitore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l'esecuzione del contratto e alle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

3 E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di affidare a terzi in danno al fornitore contraente e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni azione in sede penale.

20.5 RECESSO

1 L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle seguenti ipotesi:

- a) l'Amministrazione può, in qualunque momento, recedere dal contratto per giusta causa, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico – organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi dei servizi oggetto del presente contratto, nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso del contratto, dandone semplice preavviso al fornitore contraente, almeno 30 gg prima, mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC;
- b) L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del d.l.6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP, successivamente all'aggiudicazione della gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'Impresa aggiudicataria e la stessa non acconsenta ad una modifica.
- c) Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato, o il direttore generale o altro responsabile della società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la PA, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettate alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento e qualsiasi sia lo stato di esecuzione, senza obbligo di preavviso;

2 In tutti i casi di recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

3 La società ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente effettuate in base al contratto fino al momento della comunicazione del recesso.

4 La società rinuncia, in tutti i casi di recesso, ora per allora ad ogni ulteriore compenso o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

20.6 CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'affidatario nei confronti dell'Amministrazione nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nelle condizioni generali.

20.7 OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA

L'Impresa è obbligata a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto dell'appalto, avendo cura di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi.

L'Impresa si impegna, inoltre, a scadenza del contratto, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione riguardante il servizio, registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato.

Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti permangono anche dopo l'ultimazione delle attività.

La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza.

Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.

20.8 RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'ufficio statistica, gestione siti, formazione e comunicazione, all'atto della stipula del contratto, nominerà un responsabile dell'esecuzione che subentrerà al responsabile del procedimento e si occuperà della fase esecutiva del contratto (ivi compresi i pagamenti e le liquidazioni), nonché il direttore dell'esecuzione che avrà il compito di procedere all'accertamento dell'esecuzione del servizio.

Le figure del responsabile dell'esecuzione e del direttore dell'esecuzione del contratto potrebbero coincidere.

21. TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati e aggiornati sul sito internet dell'Amministrazione, nella sezione Amministrazione trasparente> Bandi di Gara e Contratti> Atti di gara > Ufficio Unico Contratti e risorse, nonché sul sito del MIT nella sezione contratti pubblici.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti, economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

22. DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, d.lgs. 50/2016, il diritto d'accesso è differito in relazione:

1. all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
2. alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
3. al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione

E' escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione a quanto stabilito dal co 5 del sopra citato art. 53, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

23. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE – DOMICILIAZIONE DELLE PARTI

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Roma, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell'art. 204, d.lgs. n. 50/2016.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Si ricorda che per l'ordinativo dovrà essere assolta l'imposta di bollo nella misura prevista dall'art. 2 del D.M. 20 agosto 1 992 (€. 16,00 ogni 4 facciate) come modificato dal decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013, n. 71. L'imposta di bollo dovrà essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno. Al fine di comprovare l'assolvimento di detta imposta l'impresa dovrà comunicare all'Amministrazione il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dallo stesso contrassegno.

Per eventuali chiarimenti di ordine amministrativo è possibile contattare il R.U.P. della presente procedura dott.ssa Cristiana Querqui (e-mail c.querqui@giustizia-amministrativa.it tel. 06/68272270).